



TRIBUNALE DI LUCCA  
IL GIUDICE

visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 7 comma I e dell'art. 9 L. 3/2012 il 14-03-2016 da Petri Fabio, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pucci;

rilevato che la proposta di accordo soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 10 comma I e vista l'attestazione ai sensi dell'art. 9 comma II del professionista nominato da questo Tribunale rag. Fabiano Da Montelatice, depositata il 18-8-2016;

visto l'art. 10 L. 3/2012;

FISSA

L'udienza del 20-10-2016 h. 11.30, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma I della proposta, della relazione e del presente decreto ai creditori, a mezzo PEC o con le altre modalità previste dall'art. 10 comma I.

Dispone che scaduto il termine di cui sopra, se l'accordo è raggiunto, l'OCC trasmetta a tutti i creditori la relazione prevista dall'art. 12 comma I, e scaduto il termine per sollevare contestazioni da parte dei creditori, trasmetta a questo giudicante la relazione, eventuali contestazioni ricevute, nonché l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori sopra indicati.

In particolare è sospesa la procedura esecutiva immobiliare 294/2012. Dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 22 agosto 2016.

Il Giudice  
Dr. Giacomo Lucente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 29 AGO 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Manuela Cinelli